



**mipaft**

ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo



Documento	Disposizioni Parte B - SPECIFICHE	ura
Versione	5	REPUBBLICA ITALIANA

# PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

### Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

**Misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili**

**Art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014 n. 508/2014**

## INDICE

1. Misura.....	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura.....	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura.....	4
1.3 Criteri di ammissibilità.....	5
1.4 Interventi ammissibili.....	5
2. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio.....	5
3. Documentazione specifica richiesta per la misura.....	6
4. Localizzazione.....	6
5. Criteri di selezione.....	7
6. Intensità dell'aiuto.....	7

## 1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a “regia”.

### 1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 40, par. 1, let. h)
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	MISURA 1.40 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014
Sottomisura	MISURA 1.40 - art. 40 par.1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Finanziare regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE “habitat” e 2009/147/CE “uccelli”.
Beneficiari	Pescatori; armatori di imbarcazioni da pesca.
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico (esclusa la lettera a) dell’art. 40 del Reg. (UE) 508/2014)

### 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Durante e successivamente alle fasi di cattura delle risorse ittiche, i pescatori possono essere soggetti a danni al pescato da parte di mammiferi e uccelli che rientrano all’interno delle direttive comunitarie “habitat” e “uccelli”, sui quali vigono vincoli e tutele specifiche. Per questo motivo, spesso i pescatori si trovano nella situazione di non poter impedire i danni alle catture, con conseguenti ricadute negative in termini di perdita di risorse commercializzabili.

Alla luce di questa situazione, e tenuto conto dell’Obiettivo Tematico al quale contribuisce (OT 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese e il settore della pesca), l’obiettivo della Misura è quello di finanziare regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE “habitat” e 2009/147/CE “uccelli”.

### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
Pescatori
Armatori di imbarcazioni da pesca
<b><i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i></b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i></b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i></b>
I danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è stato riconosciuto formalmente da parte delle autorità competenti dello Stato Membro
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

### 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili gli interventi aventi ad oggetto regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Il sostegno di cui alla presente Misura è subordinato al riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati Membri. Gli Stati Membri devono altresì garantire che non si verifichi alcuna sovra-compensazione dei danni per effetto di un cumulo di regimi di compensazione unionali, nazionali e privati.

L'accertamento e la valutazione dei danni vengono effettuati dalla competente Capitaneria di Porto o da altri organi competenti, in contraddittorio con il beneficiario, con l'obbligo di trasmettere le risultanze all'O.I.

## 2. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;

- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- dimostrare di aver provveduto a segnalare, alla Capitaneria di Porto o altri organi competenti per territorio, il danno alle catture subito da parte di mammiferi e/o uccelli delle specie tutelate dalle direttive 92/43/CEE “habitat” e 2009/147/CE “uccelli”;
- trasmettere all’O.I. competente le risultanze derivanti dall’accertamento e dalla valutazione dei danni, effettuati dalla Capitaneria di Porto o da altri organi competenti, in contraddittorio con il beneficiario.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se una imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del contributo.

### **3. Documentazione specifica richiesta per la misura**

---

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare una dichiarazione nella quale risulti una chiara descrizione del tipo di danno subito e dell’entità dello stesso, in termini di quantità (quintali) di pescato danneggiato e di mancati guadagni derivanti dalla commercializzazione dello stesso.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

### **4. Localizzazione**

---

Nell’individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi è necessario che l’organismo di attuazione della Misura tenga in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;

- Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell’attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa e nel caso di applicazione “a regia”, la Misura si applica all’intero territorio regionale o della Provincia autonoma.

## 5. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 Data max C=1 Data min		
O2	Maggiore entità del danno	A parità di data di presentazione: C=0 val min C=1 val max		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

## 6. Intensità dell’aiuto

L’ammontare delle somme da erogare a titolo di risarcimento è stabilito dall’OI, a seguito dell’opinione scritta da parte di un apposito comitato scientifico, i cui componenti sono stabiliti dall’OI stesso. Il comitato viene istituito a seguito del verificarsi del danno comunicato dal

beneficiario, ed è composto da esperti in materia di fauna protetta ai sensi delle direttive 92/43/CEE “habitat” e 2009/147/CE “uccelli”.

Per quantificare il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE “habitat” e 2009/147/CE “uccelli”, verranno adottati due parametri:

- *range* della quota del reddito indennizzabile, ovvero fissare i limiti minimo e massimo dei danni della quota percentuale di reddito indennizzabili che potrebbero influenzare in modo significativo le prestazioni di un'impresa di pesca (es. da € 2.000 a € 5.000, per i redditi minori o uguale a € 25.000; da € 6.000 a € 20.000, per i redditi maggiore o uguale a € 25.000 e minore da € 50.000; e così via);
- utilizzo dei dati degli esperti su analisi e studi pertinenti per la stima del danno medio di catture nelle aree di pesca. Il valore del danno dichiarato dal singolo pescatore può essere uguale o maggiore del danno medio stabilito sulle aree di pesca, rispetto al reddito medio dichiarato dalle imprese di pesca.

Le compensazioni ai beneficiari saranno quindi calcolate considerando il loro reddito dichiarato dalla pesca e dal deterrente per il rispetto delle misure di protezione e salvaguardia degli animali protetti inerenti alle direttive 92/43/CEE “habitat” e 2009/147/CE “uccelli”.